

29 April 2008

ITALIAN only



*Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'O.S.C.E.
Vienna*

PROT.N 23/08

VERBAL NOTE

The Permanent Mission of Italy to the Organisation for Security and Co-operation in Europe presents its compliments to the Permanent Missions and Delegations to the O.S.C.E. and to the Conflict Prevention Centre and has the honour to convey Italy's response to the questionnaire on the Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security in accordance with FSC. DEC. 4/98 and FSC. Decision 4/03.

The Permanent Mission of Italy to the O.S.C.E. avails itself of this opportunity to renew to all Permanent Missions and Delegations to the O.S.C.E. and to the Conflict Prevention Centre the assurances of its highest consideration.

Vienna, 28. APR. 2008



To:

The Permanent Missions and Delegations to the O.S.C.E.
The Conflict Prevention Centre
VIENNA



ITALIA

**SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUL CODICE DI CONDOTTA RELATIVO
AGLI ASPETTI POLITICO-MILITARI DELLA SICUREZZA**

APRILE 2008

1. MISURE APPROPRIATE PER PREVENIRE E COMBATTERE IL TERRORISMO, IN PARTICOLARE LA PARTECIPAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI VOLTI A TAL FINE

a. Elenco degli accordi internazionali, incluse tutte le Convenzioni e i protocolli delle Nazioni Unite attinenti al terrorismo, di cui lo Stato partecipante è parte:

CONVENZIONI DELLE NAZIONI UNITE

Convenzione sui reati commessi a bordo di aeromobili	Tokyo, 14 settembre 1963
Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili	L'Aia, 16 dicembre 1970
Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile	Montreal, 23 settembre 1971
Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici	New York, 14 dicembre 1973
Convenzione europea per la soppressione del terrorismo	Strasburgo, 27 gennaio 1977
Convenzione contro la cattura degli ostaggi	New York, 17 dicembre 1979
Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari	Vienna, 3 marzo 1980
Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale	Montreal, 24 febbraio 1988

Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima	Roma, 10 marzo 1988
Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale	Roma, 10 marzo 1988
Convenzione sulla marcatura di esplosivi plastici ed in fogli ai fini di identificazione	Montreal, 1 marzo 1991
Convenzione per la repressione degli attentati terroristici Mediante utilizzo di esplosivo	New York, 15 dicembre 1997
Convenzione per la soppressione del finanziamento del terrorismo	New York, 9 dicembre 1999

CONVENZIONI EUROPEE

Convenzione europea per la soppressione del terrorismo	Strasburgo, 27 gennaio 1977
--	-----------------------------

ACCORDI BILATERALI

ALBANIA	Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministero dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata e Protocollo Aggiuntivo all'Accordo.	Tirana, 24 agosto 1991
	Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi.	Roma, 17 settembre 1997
	Rinnovo del Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi.	Roma, 11 giugno 1998
	Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi e allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.	Roma, 10 novembre 1998
	Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi e allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.	Roma, 10 gennaio 2000
	Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi e allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.	Tirana, 5 luglio 2000
	Protocollo d'Intesa concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di Polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un Ufficio di Collegamento italiano in Albania ed il distacco di un Ufficiale (o Ufficiali) di Collegamento albanese (i) in Italia.	Roma, 13 febbraio 2001
	Protocollo d'Intesa concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di Polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un Ufficio di Collegamento italiano in Albania ed il distacco di un Ufficiale (o Ufficiali) di Collegamento albanese (i) in Italia.	Lecce, 12 novembre 2002
ALGERIA	Accordo di cooperazione in materia di lotta al terrorismo , alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed all'immigrazione illegale.	Algeri, 22 novembre 1999
ARABIA SAUDITA	Memorandum d'intesa tra Ministeri dell'Interno contro il terrorismo , il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope ed altre forme di criminalità organizzata.	Riyadh, 16 dicembre 1995

ARGENTINA	Accordo sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo , il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata.	Roma, 6 ottobre 1992
	Memorandum d'intesa tra l'Italia e l'Argentina per la cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, ai traffici illeciti ed al terrorismo internazionale .	Buenos Aires, 6 ottobre 1999
AUSTRIA	Accordo bilaterale per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale , criminalità organizzata internazionale ed il traffico illegale di stupefacenti.	Vienna, 12 novembre 1986
	Accordo sulla cooperazione di polizia.	Vienna, 15 dicembre 1997 (pubbl. suppl. ordinario G.U. nr.89 del 15.3.2000 - entrato in vigore il 1° aprile 2000)
	Memorandum d'Intesa sulla cooperazione di polizia.	Vienna, 1° ottobre 2002
BIELORUSSIA	Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.	Roma, 28 maggio 1993
BOSNIA ERZEGOVINA	Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Bosnia Erzegovina in materia di lotta alla criminalità organizzata.	Sarajevo, 28 gennaio 2002
BRASILE	Accordo di cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope.	Roma, 12 febbraio 1997
BULGARIA	Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope.	Sofia, 8 dicembre 1989
	Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata.	Roma, 12 aprile 1999
CILE	Accordo bilaterale di cooperazione nella lotta contro il terrorismo , la criminalità organizzata e il traffico di droga.	Roma, 16 ottobre 1992
CINA	Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata.	Roma, 4 aprile 2001

CIPRO	Accordo bilaterale di cooperazione su terrorismo , criminalità organizzata e traffico di droga.	Roma, 15 marzo 1991
	Protocollo aggiuntivo all'Accordo.	Nicosia, 4 maggio 1991
	Accordo di cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità.	Nicosia, 29 giugno 2002
CROAZIA	Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.	Roma, 28 maggio 1993
CUBA	Accordo di cooperazione nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e reati connessi.	L'Avana, 11 marzo 1998
EGITTO	Accordo bilaterale di cooperazione di polizia.	Il Cairo, 18 giugno 2000
FEDERAZIONE RUSSA	Accordo sulla cooperazione concernente la lotta contro la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.	Mosca, 11 settembre 1993
	Accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio.	Roma, 29 luglio 1996 (ratificato a Roma con L. nr. 77 del 23 marzo 1998)
	Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità	Roma, 5 novembre 2003
FRANCIA	Accordo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica francese ed il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana concernente la costituzione di un comitato di cooperazione nella lotta contro il terrorismo , la criminalità organizzata ed il traffico della droga.	Parigi, 13 ottobre 1986
	Accordo sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana.	Chambery, 3 ottobre 1997
GERMANIA	Accordo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministero Federale dell'Interno della Repubblica Federale di Germania sulla collaborazione di polizia.	Bonn, 22 ottobre 1993
GRECIA	Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica nella lotta contro il terrorismo , la criminalità organizzata ed il traffico della droga.	Atene, 23 settembre 1986
	Accordo sulla cooperazione di polizia.	Roma, 10 gennaio 2000
INDIA	Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana nella lotta contro il terrorismo , la criminalità organizzata ed il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.	Nuova Delhi, 6 gennaio 1998

IRAN	Memorandum d'Intesa sulla cooperazione in materia di lotta al traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori.	Roma, 10 marzo 1999
	Accordo di cooperazione di polizia in materia di sicurezza.	Roma, 31 ottobre 2002
ISRAELE	Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministero della Polizia dello Stato di Israele nella lotta contro il terrorismo , il traffico della droga ed altre forme di grave criminalità.	Gerusalemme, 4 dicembre 1986
	Accordo di lavoro tra il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministro della Polizia dello Stato di Israele per la cooperazione nella lotta al terrorismo , alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti.	Gerusalemme, 13 settembre 1994
	Dichiarazione congiunta sulla cooperazione internazionale di polizia tra il direttore del Dipartimento di P.S. ed il capo della polizia israeliana.	Gerusalemme, 20 luglio 2004
	Accordo di cooperazione italo-israeliano sul contrasto del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, terrorismo ed altri reati gravi firmato dai Ministri dell'Interno dei due Paesi.	Gerusalemme, 10 febbraio 2005
LIBIA	Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per la collaborazione nella lotta al terrorismo , alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed all'immigrazione clandestina.	Roma, 13 dicembre 2000
MALTA	Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.	La Valletta, 28 febbraio 1991
	Accordo di cooperazione in materia di mutua assistenza nella lotta contro il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita.	La Valletta, 8 dicembre 2001
MAROCCO	Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco nella lotta contro il terrorismo , la criminalità organizzata ed il traffico di droga.	Rabat, 16 gennaio 1987
	Protocollo aggiuntivo all'Accordo di cooperazione firmato a Rabat il 16 gennaio 1987 fra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco in materia di lotta al terrorismo , alla criminalità organizzata ed il traffico di droga.	Roma, 16 dicembre 1996

MESSICO	Accordo generale di cooperazione.	Roma, 8 luglio 1991
	Accordo di cooperazione nella lotta contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.	Roma, 8 luglio 1991
	Accordo di cooperazione per la lotta alla criminalità organizzata.	Città del Messico, 19 novembre 2001
PAESI BASSI	Memorandum d'Intesa sulla più stretta collaborazione del contrasto alla produzione illegale ed al traffico di droghe sintetiche.	Roma, 14 marzo 2000
PANAMA	Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata.	Roma, 12 settembre 2000 (in vigore dal 5 febbraio 2003)
PARAGUAY	Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata.	Roma, 24 ottobre 2002
PERU'	Accordo di cooperazione in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.	Roma, 25 ottobre 1991
POLONIA	Memorandum di Intesa nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale ed il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.	Roma, 3 luglio 1997
PORTOGALLO	Proposta di Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica portoghese in materia di lotta alla criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope	2003
REGNO UNITO	Accordo di cooperazione tra il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'Interno del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardante la lotta contro il terrorismo , la criminalità organizzata e il traffico di droga.	Roma, 11 gennaio 1989
	Accordo in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato.	Roma, 16 maggio 1990

REPUBBLICA CECA	Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca di cooperazione in materia di lotta contro il terrorismo , la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.	Praga, 22 marzo 1999
REP. DI MOLDOVA	Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata.	Roma, 3 luglio 2002
REP. DI MONTENEGRO	Memorandum d'Intesa per la cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata ed al traffico illecito di persone e beni.	Bari, 9 dicembre 1999
ROMANIA	Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.	Roma, 28 maggio 1993
SIRIA	Accordo di cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed il riciclaggio del denaro.	Damasco, 3 gennaio 2001
SLOVACCHIA	Accordo di cooperazione in materia di lotta al terrorismo , al traffico di sostanze stupefacenti ed alla criminalità organizzata.	Bratislava, 19 aprile 2002
SLOVENIA	Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.	Roma, 28 maggio 1993
	Memorandum sulla cooperazione di polizia.	Lubiana, 14 novembre 1997
	Accordo sulla cooperazione di polizia.	Lubiana, 5 luglio 1998
SPAGNA	Accordo di cooperazione nella lotta contro la droga.	Roma, 3 giugno 1986
	Accordo bilaterale di cooperazione contro il terrorismo e la criminalità organizzata	Madrid, 12 maggio 1987
STATI UNITI D'AMERICA	Comitato Italia – USA per la collaborazione nella lotta al traffico della droga e la criminalità organizzata.	Washington, 3 ottobre 1984
	Accordo bilaterale di cooperazione sul terrorismo.	Roma, 24 giugno 1986
SVIZZERA	Accordo relativo alla cooperazione tra le Autorità di polizia e doganali.	Roma, 10 settembre 1998
	Protocollo relativo all'istituzione di Centri di cooperazione di polizia e dogana.	Chiasso, 17 settembre 2002
TAGIKISTAN	Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata, al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori.	Dushanbè, 21 maggio 2003

TUNISIA	Accordo di cooperazione in materia di sicurezza pubblica (sostituito dall'accordo del 2003).	Tunisi, 3 ottobre 1988
	Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità	Tunisi, 13 dicembre 2003
TURCHIA	Accordo di cooperazione sulla lotta al terrorismo , alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani.	Roma, 22 settembre 1998
UCRAINA	Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.	Roma, 28 maggio 1993
UNGHERIA	Accordo bilaterale di cooperazione contro il terrorismo , la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope.	Roma, 13 maggio 1997
UZBEKISTAN	Accordo bilaterale di cooperazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.	Roma, 21 novembre 2000
VENEZUELA	Accordo di cooperazione in materia di prevenzione, controllo e repressione del consumo e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.	Roma, 7 giugno 1988

b. Adesione e partecipazione ad altri accordi multilaterali e bilaterali o a misure intraprese per prevenire e combattere le attività terroristiche.

Il massimo impegno è stato inoltre garantito dall'Italia nell'attuazione delle varie Risoluzioni contro il terrorismo adottate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU (1267 del 1999, 1373 del 2001, 1390 del 2002, 1455 del 2003) che hanno introdotto sanzioni di carattere economico-finanziario (congelamento dei beni) a carico di gruppi o soggetti collegati al terrorismo individuati in apposite liste. Per questi ultimi è stato disposto anche il divieto di ingresso.

L'Italia, attraverso il Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito con la Legge 431 del 2001, ha, infatti, proceduto al congelamento di numerosi rapporti economici facenti capo a quei soggetti e partecipa attivamente all'aggiornamento delle liste previste sia dalle citate Risoluzioni ONU sia dalla normativa adottata dall'Unione Europea (Regolamento CE 467/2001, Regolamento CE 2580/2001, Posizione Comune 930/2001/PESC e Posizione Comune 931/2001/PESC).

c. Misure nazionali, compresa la legislazione pertinente, adottate per attuare gli accordi, le convenzioni e i protocolli internazionali summenzionati.

Le sopra citate Convenzioni internazionali sono state recepite nell'ordinamento giuridico nazionale nelle date indicate a fianco di ciascuna di esse:

1. Convenzione per i Servizi Aerei, Tokyo, 14.9.1963 (firmata il 14.9. 1963 e ratificata il 18.10.1968);
2. Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, L'Aja, 16.12.1970 (firmata il 16.12.1970, ratificata con Legge n.906 del 22.10.1973);
3. Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, Montreal, 23.9.1971 (firmata il 23.9.1971, ratificata con Legge 906 del 22.10.1973);
4. Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, New York, 14.12.1973 (firmata il 30.12.1971, ratificata con Legge 485 del 8.7.1977);
5. Convenzione Europea per la soppressione del terrorismo, Strasburgo, 27. 1.1977 (firmata il 27.1.1977, ratificata con Legge 719 del 26.11.1985);
6. Convenzione contro la cattura di ostaggi, New York, 18.12.1979 (firmata il 18.4.1980, ratificata con Legge 719 del 26.11.1985);
7. Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, Vienna, 3.3.1980 (firmata il 13.6.1980, ratificata con Legge n.704 del 7.8.1982);
8. Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, Montreal, 24.2.1988 - complementare alla Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, Montreal, 23.9.1971 – (firmato il 24.2.1988, ratificato con Legge n.394 del 30.11.1989);
9. Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, Roma, 10.3.1988 (firmata il 10.3.1988, ratificata con Legge n.422 del 28.12.1989);
10. Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, Roma, 10.03.1988 (firmata il 10.3.1988, ratificata con Legge n.422 del 28.12.1989);
11. Convenzione sulla marcatura di esplosivi plastici ed in fogli ai fini di identificazione, Montreal, 1.03.1991 (ratificata con Legge n.420 del 20.12.2000);
12. Convenzione ONU per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, New York, 15.12.1997 (firmata il 12.1.1998, ratificata con Legge n.34 del 14.2.2003);
13. Convenzione ONU per la soppressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9.12.1999 (firmata il 14.1.2000, ratificata con Legge n.7 del 14.1.2003).

d. Informazioni sulle iniziative nazionali per prevenire e combattere il terrorismo, incluse informazioni adeguate sulla legislazione, che non rientrano nelle Convenzioni e nei Protocolli delle Nazioni Unite (attinenti, ad esempio, il finanziamento di gruppi terroristici).

Sotto il profilo dell'attività di polizia finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del terrorismo, oltre all'intensificazione della collaborazione internazionale anche nel quadro dei vari fori internazionali ai quali l'Italia partecipa, dopo l'attacco terroristico del 11 settembre 2001 a New York:

- è stata impostata una mirata attività di controllo del territorio, finalizzata sia a monitorare gli ambienti islamisti in cui risultano gravitare elementi estremisti sia ad incidere su più ampi contesti, al fine di limitare l'operatività di aree di supporto logistico e di consenso;
- è stato dato il massimo impulso all'attività investigativa, approfondendo sia le indagini in corso sia quelle già concluse, in modo da cogliere nuovi spunti e far riemergere tutti i contatti internazionali dei militanti islamisti localizzati nel territorio nazionale;
- è stata ricalibrata, anche alla luce delle informazioni fornite in contesti collaborativi internazionali, la vigilanza degli obiettivi sensibili di natura istituzionale, commerciale o religiosa.

Sul piano normativo sono invece state apportate significative innovazioni, in particolare con il decreto legge (D.L. nr 374/2001, convertito nella Legge nr 438 del 15.12.2001) che prevede nuovi strumenti di repressione del terrorismo internazionale. Va sottolineata, altresì, l'introduzione di una nuova ipotesi di reato prevista dal testo dell'articolo 270 bis del codice penale (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) con la quale oltre a sanzionare l'attività di colui che "promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", viene prevista, al comma 3 l'illiceità penale degli "atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale".

E' anche contemplato, all'art.270 ter, il reato di "assistenza agli associati" secondo il quale è punito con la reclusione fino a quattro anni "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione" a persone implicate in organizzazioni terroristiche.

Fra le più rilevanti novità introdotte dalla nuova legislazione in materia di lotta al terrorismo sono da evidenziare la possibilità di realizzare "attività sotto copertura" e quella di effettuare le "intercettazioni preventive".

Con il D.L. 12.10.2001 n.369, convertito nella Legge 14.12.2001 n.431, sono state infine adottate “Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale”. E’ stato istituito, in particolare, il “Comitato di sicurezza finanziaria”, organismo che ha il compito di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni applicabili nei confronti dei soggetti che violano i regolamenti comunitari concernenti i divieti di esportazione di beni e servizi ovvero il congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie.

Con la Legge nr. 34 del 14 febbraio 2003, che ratifica la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, sono state apportate nuove modifiche al Codice Penale.

E’ stato, in particolare, introdotto l’art 280 bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) ed è stato modificato il quinto comma dell’art.280 del C.P.¹.

Da ultimo, il 27 luglio 2005 è stato emanato il decreto legge n.144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155 “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”, che introduce nuovi elementi di contrasto:

- colloqui investigativi al fine di acquisire dai detenuti informazioni utili per la prevenzione e la repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico;
- permessi di soggiorno a fini investigativi;
- ampliamento dei casi di espulsione disposta dal Ministero dell’Interno a coloro “nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni od attività terroristiche, anche internazionali”;
- estensione dei servizi di informazione e sicurezza della facoltà di effettuare intercettazioni preventive;
- Possibilità di costituire unità investigative antiterrorismo interforze;
- Nuova disciplina della conservazione e utilizzazione dei dati di traffico telefonico e telematico;
- Sottoposizione a licenza di polizia delle attività commerciali tipo call center ed internet point;
- Modifica della disciplina concernente la commercializzazione e l’uso di esplosivi;

¹ Art.280 bis C.P. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell’art. 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero grave danno per l’economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli art.98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.

- Incriminazione della condotta consistente nel fornire istruzioni “in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica, sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose...”;
- nulla osta preventivo del questore per l’addestramento pratico al volo;
- prelievo coattivo di saliva nelle procedure di identificazione;
- estensione da 12 a 24 ore del fermo per identificazione;
- aumento di pena per i reati di fabbricazione, detenzione, uso di falsi documenti per l’espatrio;
- art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)
- art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ed attività con finalità di terrorismo anche internazionale) ;
- art. 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo);
- aumento di pena per i casi di istigazione ed apologia riferiti a reati di terrorismo.

e. Ruoli e missioni delle Forze Armate e di sicurezza per la prevenzione e la lotta al terrorismo.

La legge 14 novembre 2000, n. 331, nel riaffermare che le Forze Armate sono al servizio della Repubblica, ne definisce come compito prioritario la difesa dello Stato e aggiunge che esse debbono anche concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgere compiti specifici in casi di straordinaria necessità ed urgenza. Sulla base di questo presupposto legislativo, le Forze Armate possono essere chiamate a concorrere alla lotta al terrorismo, non solo coadiuvando le Forze di Polizia nel controllo del territorio nazionale e nella vigilanza dei punti sensibili, ma anche in ambito internazionale.

2) DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE E DECISIONALE – INCLUSO IL RUOLO DEL PARLAMENTO E DEI MINISTERI - PER DETERMINARE/APPROVARE:

a) L’assetto militare

La pianificazione nazionale in materia di Difesa è in stretta aderenza alla linea d’indirizzo della Politica Estera e di Difesa definita dal Governo, in conformità agli impegni assunti in sede internazionale, e sottoposta al vaglio del Parlamento il cui ruolo si esplica:

- nell’approvazione della Legge Finanziaria e dei provvedimenti collegati;
- nella ratifica degli accordi di cooperazione internazionale anche nel settore della Difesa;
- nell’approvazione dei disegni di legge riguardanti le Forze Armate;
- nell’esercizio dei poteri di controllo mediante interrogazioni, interpellanze e visite che consentono ad ogni singolo parlamentare di verificare l’operato delle F.A.

I compiti del Ministro della Difesa, contenuti nella legge 18 febbraio 1997, n. 25, consistono:

- nell'attuazione delle deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo e approvate dal Parlamento;
- nell'approvazione della pianificazione generale ed operativa interforze e dei conseguenti programmi tecnico – finanziari nonché della pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
- nell'illustrazione al Parlamento dell'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi interforze, della preparazione delle F.A., delle previsioni di spesa e della ripartizione delle risorse finanziarie, dello stato di attuazione dei programmi di investimento.

b) Le spese per la difesa

Il Parlamento approva le leggi di bilancio che definiscono lo stato di previsione, l'assestamento e il rendiconto generale delle spese della Difesa.

Ogni anno il Ministero della Difesa elabora un proprio bilancio che, integrato con quelli degli altri Dicasteri pubblici, è presentato dal Governo al Parlamento per l'approvazione entro la fine dell'anno nel quadro della legge finanziaria.

Negli ultimi due anni la percentuale di spesa della difesa in relazione al PIL è stata pari a circa l'1 per cento. Il controllo sulle spese per la difesa è effettuato a livello politico dal Parlamento, e a livello amministrativo - contabile dalla Corte dei Conti.

3) DESCRIZIONE DI:

a) Procedure consolidate in ambito costituzionale che assicurino l'effettivo controllo democratico delle forze militari, paramilitari e di sicurezza interna, nonché dei servizi segreti e della Polizia.

Forze Armate

La Costituzione italiana prevede la subordinazione dell'organizzazione militare al "Vertice politico – strategico" composto dai massimi organi costituzionali: Presidente della Repubblica, Parlamento e Governo. In particolare:

- il Presidente della Repubblica, in virtù dell'art. 87 della Costituzione, "ha il comando delle Forze Armate" e presiede il Consiglio Supremo di Difesa (cui partecipano il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri della Difesa, Affari Esteri, Interno, Industria e Commercio, Tesoro e Bilancio, e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa); quando ne ricorrano le condizioni, dichiara lo "stato di guerra" deliberato dalle Camere;

- il Parlamento, ai sensi dell'art. 78, delibera lo "stato di guerra" (in base ai principi della Carta dell'ONU e del Codice di Condotta OSCE) e conferisce al Governo i poteri necessari; esercita la funzione legislativa approvando, tra l'altro, le leggi di bilancio che definiscono lo stato di previsione, l'asestamento e il rendiconto generale delle spese della Difesa; esercita la funzione di controllo sul governo;
- il Governo esercita il potere esecutivo ed è responsabile della politica generale della Nazione. Nel suo ambito, il Ministro della Difesa è responsabile, collegialmente, degli atti del Consiglio dei Ministri e, individualmente, degli atti del Dicastero della Difesa. Nell'esplicazione delle proprie incombenze attua le deliberazioni adottate dal Governo ed emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza ed all'attività tecnico - amministrativa; approva la pianificazione generale ed operativa interforze e quella relativa all'area industriale di interesse della Difesa; illustra al Parlamento l'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi interforze, le previsioni di spesa per la Difesa e lo stato di attuazione dei programmi di investimento, sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri i nominativi degli Ufficiali Generali ai quali far assumere le più alte cariche militari.

Forze paramilitari: L'Italia non dispone di Forze paramilitari.

Forze di sicurezza interna Nell'ordinamento italiano le forze di sicurezza interna sono le Forze di Polizia.

Servizi di informazione

La legge 124 del 3 agosto 2007, che riforma la disciplina dei servizi per le informazioni e la sicurezza e del segreto di stato, di cui devono ancora essere promulgati i decreti attuativi, affida al Presidente del Consiglio dei Ministri la direzione, la responsabilità politica generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza. Tali compiti sono assolti tramite il Dipartimento delle Informazioni e della Sicurezza (DIS) istituito presso la residenza del Consiglio dei Ministri che monitora le attività svolte dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dal Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). L'AISE ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della sicurezza nazionale dalle minacce provenienti dall'esterno. Le attività di controspionaggio all'estero sono demandate dalla Legge all'AISE; mentre all'interno del territorio nazionale tale competenza spetta all'AISI.

Polizia

Il controllo politico delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), secondo l'ordinamento costituzionale italiano, spetta esclusivamente al Parlamento e nel caso specifico, essendo la responsabilità politica sull'operato delle Forze di Polizia attribuita al Ministero dell'Interno, membro del Governo e componente del Consiglio dei Ministri, è al Parlamento che questi è chiamato a rispondere. Il controllo di natura politica sull'operato delle Forze di Polizia è quindi

assicurato dal Parlamento che, in generale, può avvalersi dell'istituto della "fiducia" ed in casi particolari può istituire Commissioni d'inchiesta su materie di pubblico interesse con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità Giudiziaria (art 82 della Costituzione).

Il Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, pone l'Arma dei Carabinieri, corpo di polizia a statuto militare, alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa per quanto concerne i compiti militari ed istituisce un collegamento funzionale con il Ministero dell'Interno per quanto riguarda i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, per ciò che concerne le sue attività di Polizia Militare l'Arma è soggetta alle stesse norme e procedure indicate per il complesso delle Forze Armate.

b) Autorità/istituzioni consolidate in ambito costituzionale responsabili del controllo democratico delle forze militari, paramilitari e di sicurezza.

La responsabilità principale in ambito costituzionale per il controllo democratico delle forze armate ricade sul Parlamento che elabora fra l'altro le leggi di bilancio ed esercita le funzioni di controllo sul governo. Il Parlamento infatti mediante interrogazioni, interpellanze e visite controlla l'operato delle F.A. Le menzionate iniziative possono essere adottate anche da ogni singolo parlamentare.

La Costituzione italiana prevede la subordinazione dell'organizzazione militare al "Vertice politico – strategico" composto dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dal Governo in base a quanto illustrato nel punto a). L'Italia non ha forze paramilitari.

c) Ruoli e missioni delle forze militari, paramilitari e di sicurezza nonché controlli per assicurare che esse agiscano esclusivamente nel quadro costituzionale:

Forze Armate

La legge 14 novembre 2000, n. 331 stabilisce che "compito prioritario delle Forze Armate è la difesa dello Stato. Le Forze Armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte." Inoltre esse "concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza". I ruoli delle Forze Armate sono altresì delineati dagli impegni assunti in sede internazionale con l'adesione al sistema di sicurezza collettivo previsto dalla Carta delle Nazioni Unite e ai principi sanciti dall'adesione alla NATO, all'OSCE, al Consiglio d'Europa, all'Unione Europea e all'Unione Europea Occidentale. In tale quadro le missioni strategiche definite dal modello di Difesa si identificano essenzialmente nell'assolvimento di quattro funzioni principali:

- **Difesa degli interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione**, al fine di salvaguardare l'integrità del territorio nazionale, la sicurezza e la libertà delle vie di

comunicazione, delle aree di sovranità nazionale (Ambasciate) e dei connazionali all'estero;

- **Salvaguardia degli spazi euro-atlantici**, nel quadro degli interessi strategici o vitali del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO;
- **Gestione delle crisi internazionali**, che si realizza tramite la partecipazione ad operazioni di prevenzione e gestione delle crisi, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché l'affermazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nell'ambito di Organizzazioni Internazionali o di accordi multilaterali;
- **Concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni** e svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.

L'invio delle Forze Armate in missione all'estero è definito sul piano internazionale da risoluzioni delle Nazioni Unite e da decisioni assunte in sede OSCE/NATO/UE/UEO e perfezionato, sul piano interno, da decisioni prese dal Governo e approvate dal Parlamento. Le procedure delineate garantiscono, pertanto, l'espressione del controllo democratico dell'impiego delle Forze Armate. A ciò si aggiunge l'importante esercizio della funzione Giudiziaria esercitata da Giudici indipendenti dal potere esecutivo e legislativo che vigilano sull'osservanza delle norme.

Forze paramilitari

L'Italia non dispone di forze paramilitari

Forze di sicurezza

Le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) hanno competenza generale in materia di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed hanno attribuzioni di Polizia Giudiziaria. Esse operano nell'ambito della vigente normativa e nello svolgimento della loro attività sono soggette al controllo amministrativo (disciplinare) e giurisdizionale della Magistratura, sia civile sia penale.

d) Accesso del pubblico alle informazioni relative alle Forze Armate.

A similitudine di tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, anche le attività della Difesa sono sottoposte al principio generale della trasparenza, fatte salve alcune evidenti esigenze di riservatezza disciplinate con legge e sottoposte al vaglio di una specifica Commissione parlamentare e ai controlli dell'Autorità Giudiziaria. Pertanto il processo decisionale relativo alle funzioni delle Forze Armate trova ampia divulgazione presso la pubblica opinione, sia attraverso i normali contatti istituzionali tenuti costantemente con le Autorità civili sia con iniziative editoriali, conferenze ed altre forme di diffusione dell'informazione.

4) STAZIONAMENTO DELLE FORZE ARMATE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO PARTECIPANTE CONFORMEMENTE AD ACCORDI LIBERAMENTE NEGOZIATI FRA LORO NONCHÉ IN BASE AL DIRITTO INTERNAZIONALE

L'art. 11 della Costituzione sancisce che "l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". E' il sistema di controllo democratico delle F.A., proprio dell'ordinamento italiano, che garantisce che l'invio di contingenti nazionali all'estero sia deliberato sulla base di accordi liberamente sottoscritti dai Paesi ospitanti e, in conformità al diritto internazionale, in stretta aderenza agli impegni assunti con l'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, alla NATO, alla NATO/PfP, all'OSCE, alla UE, alla UEO e al Consiglio d'Europa. Anche i più recenti interventi fuori area sono stati disposti secondo i principi del diritto internazionale sulla base di risoluzioni ONU e di decisioni assunte in ambito NATO, OSCE, UEO e UE, o sulla base di accordi liberamente sottoscritti con i Paesi ospitanti. In tale quadro particolare rilievo assumono la Convenzione di Londra (NATO SOFA) del 19 giugno 1951 (ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335) e la Convenzione NATO/PfP del 19 giugno 1995 (ratificata con legge 30 giugno 1998, n. 228) che delineano un quadro giuridico dei rapporti tra Paesi ospiti e Paesi ospitanti essenzialmente improntati ad una collaborazione paritetica in cui sono definiti, con criteri di reciprocità, le regole per l'esercizio della giurisdizione e per un sostanziale rispetto degli ordinamenti di ciascuna Nazione.

5) DESCRIZIONE DI:

a) Procedure per il reclutamento o il richiamo del personale per prestare servizio nelle forze militari, paramilitari o di sicurezza, se del caso.

La Legge 14 novembre 2000, n.331 ed il Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215 da essa discendente hanno sancito la sospensione del servizio obbligatorio di leva al 1 gennaio 2007 e hanno stabilito i volumi organici complessivi di uno strumento militare totalmente professionale in cui il personale di truppa volontario rappresenta l'elemento chiave per la completa professionalizzazione delle Forze Armate.

Un ulteriore intervento legislativo (legge 23 agosto 2004, n.226) ha anticipato la predetta sospensione della leva al 1 gennaio 2005 e ha inoltre:

- reso "vincolante", per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, l'effettuazione di un anno di servizio volontario nelle Forze Armate stesse in modo da incentivare tale tipo di reclutamento, indispensabile per avere un bacino adeguato da cui gli aspiranti al passaggio al servizio permanente.

In sostanza, il provvedimento consente di avere in servizio, dopo la sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio, dei Volontari in Ferma Prefissata di un anno, sostitutivi dei Volontari in Ferma Annuale;

- istituito la figura del Volontario in Ferma Prefissata quadriennale, rinnovabile con due successive rafferme biennali, Volontario selezionato dai Volontari in Ferma Prefissata di un anno – mediante concorsi – in entità tale da assicurare la certezza dell'immissione nelle carriere della truppa in servizio permanente nelle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Il quadro normativo sopra descritto non ha, peraltro, abrogato la struttura giuridica esistente per uno strumento militare sulla leva, prevedendo la riattivazione del servizio obbligatorio nell'eventualità che il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze organiche mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

- qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione;
- qualora una grave crisi internazionale, nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze Armate.

Inoltre, nel quadro del principio democratico di riconoscere "pari opportunità" senza distinzioni di sesso, la legge 20.10.1999, n.380 ha introdotto il reclutamento femminile nelle F.A. italiane.

In particolare è stato sancito che le cittadine italiane possono partecipare su base volontaria ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze Armate (inclusa l'Arma dei Carabinieri) e del Corpo della Guardia di Finanza.

Per quanto concerne il richiamo obbligatorio dal congedo la normativa attuale prevede il richiamo in servizio di personale, sia per l'Ufficiale che per il Sottufficiale, esclusivamente per il completamento delle unità/comandi/enti in vita, inoltre, per far fronte ad esigenze inderogabili che non possono essere soddisfatte con personale in servizio, può essere richiamato, su base volontaria, personale che dispone di particolari specializzazioni. Il richiamo rimane, pertanto, un istituto di carattere straordinario che può essere utilizzato per un limitato periodo di tempo e per comprovati motivi di forza maggiore. Il richiamo avviene con provvedimenti ministeriali.

b) Esenzioni o alternative al servizio militare obbligatorio, se del caso.

Esenzione dal servizio di leva obbligatorio

Il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1997, entrato in vigore il 31.12.1998, ha previsto la dispensa dagli obblighi di leva per quei cittadini che si trovano in determinate condizioni familiari connesse con la mancanza di mezzi di sussistenza a seguito della

partenza alle armi dell'arruolato o per la presenza di persona invalida in seno al nucleo familiare. Sono state inoltre previste altre condizioni di esenzione, subordinate alle eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, per coloro i quali hanno particolari incarichi di responsabilità lavorative o sono preposti ad attività imprenditoriali nonché impegnati, con meriti particolari sul piano nazionale ed internazionale, in carriere scientifiche, artistiche e culturali o in possesso di un minor indice di idoneità somatico funzionale, psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva.

Alternative al Servizio militare obbligatorio

Esistono due possibilità alternative al servizio militare obbligatorio che, come indicato in precedenza, è stato sospeso a partire dal 1 gennaio 2005:

- servizio militare di leva «ausiliario». il D.P.R. 237 del 14.02.1964 e la legge n. 958 del 24.12.1986 che regolano la coscrizione obbligatoria, prevedono, subordinatamente al soddisfacimento delle esigenze delle Forze Armate, che i cittadini possano esercitare la scelta di adempiere il servizio di leva nelle Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria) e Vigili del Fuoco, per un periodo uguale al servizio militare di leva.
- servizio sostitutivo civile. La legge 230/98 ha innovato profondamente la materia stabilendo che tale opzione è un diritto soggettivo del cittadino e, come tale, è protetto nei limiti fissati dalla predetta legge. Con la stessa normativa è prevista la possibilità di svolgere il servizio sostitutivo civile in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale.

Tutto ciò, evidentemente, qualora debba essere riattivato il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla legge (L. n. 331/200) precedentemente descritti.

c) Procedure giuridiche e amministrative per la tutela dei diritti del personale di tutte le forze.

Nell'ordinamento giuridico italiano, la posizione del personale militare è definita da un articolato quadro legislativo che configura lo "status giuridico" dei militari, in termini di «diritti» e «doveri». La protezione dei diritti dei militari è innanzitutto sancita dalla Costituzione e dalla L. 382/78 (art.28 "...Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini") ed attraverso un sistema di "controlli" sia interni che esterni all'organizzazione militare.

Sul piano interno, il militare:

- può essere sottoposto a procedimento disciplinare solo per specifiche inosservanze di norme regolamentari ed osservando sempre l'obbligo di garantire l'espressione della propria difesa e di motivare i provvedimenti;

- può presentare al superiore che ha emesso il provvedimento “istanza di riesame” contro eventuali provvedimenti amministrativi (disciplinari e d'impiego) ritenuti lesivi di "diritti" o "interessi" e “ricorso gerarchico” all’organo di comando sovraordinato;
- può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso alla Giustizia Amministrativa (in 1° grado ai Tribunali Amministrativi Regionali, in 2° grado al Consiglio di Stato).

In base alla L. 241/90, il militare può comunque partecipare al procedimento amministrativo che lo riguarda, esercitare il diritto di accesso alla documentazione e ricevere indicazioni sul nome del funzionario responsabile del procedimento. Ogni militare può altresì conferire con il superiore diretto, e, nelle forme previste, con ogni altro superiore e con il Ministro della Difesa, cui tra l'altro, può essere inoltrato un plico chiuso. Nel caso di violazione di diritti tutelati penalmente ciascun militare può rivolgersi, secondo la giurisdizione, all’Autorità Giudiziaria militare o ordinaria.

Una particolare funzione di garanzia e tutela del personale militare è altresì assicurata dalla “Rappresentanza Militare”. Si tratta di un sistema di Organismi articolati su tre livelli (centrale, territoriale e periferico) che (pur non avendo la natura di “sindacato” in senso proprio) nell'ambito dell'Ordinamento militare si pongono come la diretta espressione (mediante elezioni) delle istanze di tutte le componenti militari verso le corrispondenti autorità dei vari livelli.

In particolare, la L. 382/78 stabilisce che la Rappresentanza Militare è chiamata a formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.

Gli Organismi della Rappresentanza Militare, al loro livello più alto, oltre ad essere periodicamente consultati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal Ministro della Difesa e dalle Commissioni Parlamentari, partecipano alla definizione periodica dei contenuti economici (ogni due anni) e giuridici (ogni quattro anni) del rapporto di impiego del personale militare, controllando altresì l'applicazione delle disposizioni concertate. Essi possono intrattenere rapporti con Enti/Organismi esterni alle F.A. per tutte le attività di promozione sociale e di benessere del personale.

6) ISTRUZIONE SUL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE E SU ALTRE NORME, CONVENZIONI E IMPEGNI INTERNAZIONALI CHE REGOLANO I CONFLITTI ARMATI, INCLUSA NEI PROGRAMMI E REGOLAMENTI DI ADDESTRAMENTO MILITARE

Le nozioni del Diritto Internazionale Umanitario costituiscono oggetto della formazione di base di tutti gli Ufficiali, Sottufficiali e volontari delle F.A. nazionali.

Lo studio del "Diritto Umanitario" è stato inserito nei programmi didattici delle Scuole Volontari, Sottufficiali, delle Accademie e delle Scuole di Applicazione ed è

incluso, dal 1980, nei programmi dei Corsi di Stato Maggiore delle Scuole di Guerra di F.A.. Esso è stato anche inserito nei programmi dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) i cui frequentatori si qualificano "Consiglieri Giuridici in tema di Diritto Umanitario". Detti programmi comprendono, tra l'altro, anche la trattazione del "Codice di Condotta dell'OSCE". In particolare, il personale militare destinato ad essere impiegato in missioni fuori dal territorio nazionale segue anche specifiche attività formative in materia di Diritto internazionale e, nello specifico, di Diritto Umanitario. Tali attività sono integrate da conferenze di carattere storico-culturale e da direttive sui comportamenti da tenere nel Paese teatro della missione, nel rispetto degli usi e costumi delle popolazioni locali.

Inoltre le 4 F.A. inviano circa 100 Ufficiali l'anno alla frequenza dei seguenti corsi:

- Diritto Internazionale Umanitario presso l'International Institute of Humanitarian Law di Sanremo;
- Consiglieri Giuridici presso l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze in Roma e presso la Scuola di Fanteria di Cesano;
- del Diritto Internazionale Umanitario presso il Centro della Croce Rossa di Sanremo.

Nel quadro della formazione del personale nel settore dei Diritto Umanitario presso il Centro Alti Studi della Difesa (CASD) viene effettuato, con cadenza annuale, il "Corso interforze per la formazione dei Consiglieri Giuridici" allo scopo di:

- formare degli specialisti in grado d'assistere i Comandanti nell'applicazione delle norme nazionali ed internazionali di Diritto Umanitario;
- contribuire alla sensibilizzazione ed alla diffusione nella rispettiva Forza Armata di tali temi.

Inoltre, uno specifico seminario sul tema è tenuto annualmente dai frequentatori dell'Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD).

Per la preparazione delle unità da impiegare in operazioni di mantenimento della pace, sono state capillarmente diramate specifiche pubblicazioni quali:

- le "Regole elementari di diritto di guerra" del Comitato Internazionale della Croce Rossa;
- il "Manuale di Diritto Umanitario" (riportante tutte le principali Convenzioni Internazionali di Diritto Umanitario);
- il "Manuale per le operazioni di mantenimento della pace e per gli interventi umanitari".

A premessa dell'impiego di reparti in missione all'estero vengono approntati appositi manuali per gli specifici Paesi. Per ogni missione viene sviluppato uno specifico programma addestrativo che, tra l'altro, mira a far percepire il valore e il rispetto delle culture e delle tradizioni delle popolazioni locali e ad acquisire consapevolezza delle norme di condotta disciplinate dal Diritto Umanitario.

Infine, in occasione del 50° Anniversario delle Convenzioni di Ginevra lo Stato Maggiore della Difesa ha disposto un ciclo di commemorazioni (attraverso conferenze,

dibattiti, iniziative editoriali) e la più ampia diffusione, fino ai minori livelli ordinativi, del Bollettino ONU del 6 agosto 1999 sull'osservanza delle norme del Diritto Internazionale Umanitario da parte delle Forze ONU.

7) ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI

Nihil.